

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 2174 / 155/11/2017 del 30 GENNAIO 2018 Pos. n. 10

Assessorato regionale dell'Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea
Dipartimento regionale Agricoltura
Area I – Affari e Servizi generali –
Legalità e Trasparenza
(Rif. nota 27 novembre 2017, n. 58950)

Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 1

Oggetto: *Atti di accertamento catastale n. 59765, 59799, 59804, 59818/2017 – Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Trapani – Conflitto di competenze.*

Con la nota suindicata codesto Dipartimento sottopone all'esame di questo Ufficio la problematica sorta in merito alla competenza in ordine agli avvisi di accertamento indicati in oggetto, pervenuti allo stesso, giusta nota 25 agosto 2017, n. 20811, del Servizio 7 del Dipartimento regionale Finanze e Credito dell'Assessorato dell'Economia ed attinenti delle particelle catastali che risulterebbero espropriate dall'Assessorato Agricoltura e Foreste per la realizzazione di un impianto di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua salata, in località C/da Nubia, Trapani.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'U' followed by a vertical stroke.

Si evidenzia a tal riguardo che con nota 4 dicembre 2017, n. 25780, lo scrivente Ufficio ha sollecitato la produzione di tutta la documentazione richiamata nella superiore richiesta ed alla stessa non allegata; pervenuta a questo Ufficio con nota 12 gennaio 2018, n. 1511.

Orbene, dalla produzione documentale complessivamente considerata è emerso quanto segue.

Con nota 5 ottobre 2017, n. 49031, il richiedente Assessorato ha trasmesso i richiamati atti al Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti che sovrintende la gestione dell'impianto di dissalazione in questione, in quanto ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, sono state trasferite all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque le competenze nella materia, oggi demandati al citato Dipartimento.

In tale sede è stato precisato che, gli immobili oggetto degli avvisi di accertamento, impropriamente risultano essere stati espropriati da codesto Assessorato, non avendo rinvenuto atti comprovanti la suddetta attività negli archivi e non avendo la disponibilità di competenze tecniche specifiche per la produzione dei documenti richiesti, né di un capitolo di spesa a ciò destinato.

E' stato evidenziato altresì che, qualora le espropriazioni fossero state curate da Enti strumentali quali l'Esa e i Consorzi di Bonifica, sarebbe stato competente il Dipartimento dello Sviluppo rurale nella qualità di Ente controllore.

Il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con nota 17 novembre 2017, n. 47863, ha restituito il carteggio allo stesso trasmesso, declinando ogni competenza in merito e proponendo di inoltrare una richiesta di parere a questo Ufficio.

Ciò premesso, considerato che dai predetti avvisi di accertamento emergerebbe che compete al proprietario l'aggiornamento catastale con la presentazione di "*tipo mappale*" al Catasto terreni e "*docfa*" al catasto fabbricato, oltre al pagamento degli oneri previsti, secondo codesto Dipartimento sembrerebbe "*di facile soluzione*" ricondurre la proprietà dei beni al Demanio regionale e conseguentemente rimettere la competenza all'adempimento di quanto richiesto al Servizio 7 del Dipartimento Finanze e Credito.

Ciononostante viene ulteriormente ribadita la competenza del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti nella materia, essendo transitati allo stesso dighe e opere idrauliche connesse, beni immobili ed attrezzature, nonché eventuali immobili nella disponibilità, a qualsiasi titolo,



degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite dapprima all'Agenzia e successivamente al medesimo Dipartimento.

Alla luce di quanto illustrato si chiede di conoscere l'avviso di questo Ufficio in ordine al riparto di competenze, relativamente agli atti indicati.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti gestionali, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente. In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Dagli avvisi di accertamento prodotti è emerso che sulle particelle di terreno ivi indicate sono state individuati fabbricati che risultano non dichiarati in catasto.

L'elenco delle particelle è stato pubblicato sui siti e negli Albi a ciò predisposti, ma in relazione al predetto non sono state presentate le dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78¹.

Il mancato perfezionamento del percorso ha comportato l'attribuzione della rendita presunta nonché la liquidazione dei tributi speciali catastali e delle correlate sanzioni e oneri dovuti.²

Dai medesimi atti di accertamento emerge come le particelle con immobili non censiti sono stati espropriati *“dall'Assessorato Agricoltura e Foreste per la realizzazione di un impianto di dissalazione e potabilizzazione dell'acqua di mare; Inoltre l'intestazione catastale in*

¹ **D.L. 31-5-2010 n. 78, Art. 19, comma 8:** *“Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni.”*

² **D.L. 31-5-2010 n. 78, Art. 19, comma 10:** *“Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010 (250), di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali.”*

banca dati non è probatoria ai fini della proprietà e compete al proprietario la presentazione della voltura catastale.”

Non può non sottolinearsi, a tal proposito, come si è costantemente affermato “che la Regione Sicilia, per quanto concerne l'attività amministrativa, non ha una propria soggettività unitaria, facendo essa capo ai singoli assessori, cui nell'ambito delle rispettive funzioni, è attribuita una propria competenza con rilevanza esterna, (così, Cass. civ. Sez.un. 23 febbraio 1995, n.2080; vedi, pure, tra le altre, T.A.R. Sicilia, Sez.II, 11 luglio 1989, n.473, e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez.I, 2 maggio 2002, n.1097), avendo proprie attribuzioni, la rappresentanza di un ramo dell'amministrazione e, conseguentemente, un'autonoma (rispetto al presidente della regione) legittimazione processuale e sostanziale (v. Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. Giurisdiz. 28 gennaio 1993, n.20)”.³ Ciò, ferme restando, in virtù della separazione tra politica e amministrazione, le attribuzioni proprie dei dirigente di strutture di massime dimensioni, come regolamentate dall'art. 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10.

Ciò posto, escludendosi conseguentemente che la Regione siciliana, nella sua accezione più ampia, possa essere identificata quale “ente proprietario” per gli interventi in discussione, l'attività amministrativa in questione deve ritenersi rimessa al ramo di Amministrazione competente per materia.

Orbene, nella fattispecie in esame, come riportato in punto di fatto, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge regionale n.19/2005, sono state trasferite all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque le competenze in materia di servizi idrici⁴.

³ cfr pareri Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana n. 46/2005 e 132/2017.

⁴ **Legge regionale 22-12-2005 n. 19, art. 7, comma 7:** “Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione (...)”.

Art. 7. commi 3 e 4: “L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:

a) a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

b) alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;

c) al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;

d) a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;

Ai sensi dell'art. 9, legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è stata soppressa e le rispettive funzioni e compiti sono state demandate all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

In particolare, secondo il disposto di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 1214⁵ ed in ultimo con il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n.12, sono state attribuite al Dipartimento dell'Acqua e dei

-
- e) a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito);
 - f) alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
 - g) alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeorologici;
 - h) alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
 - i) alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
 - l) alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
 - m) al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
 - n) al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
 - o) alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
 - p) alla gestione delle emergenze infrastrutturali;
 - q) alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
 - r) al controllo delle dinamiche dei prezzi;
 - s) alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
 - t) al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere.

4. Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonché:

- a) pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
- b) individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
- c) definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- e) si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
- f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
- g) controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.”

⁵ **D.P.Reg. 5 dicembre 2009 n. 1214**

“Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti

1. Servizio regolazione acque

- creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;

Rifiuti le competenze in materia di impianti di dissalazione del territorio siciliano e delle isole minori.

In tal senso, lo stesso Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti nella nota 17 novembre 2017, n. 47863, riconosce la propria competenza nella *“gestione degli impianti di dissalazione attraverso il finanziamento di tutti gli Enti pubblici o privati”*.

Parallelamente, come si evince dagli avvisi di accertamento, le particelle risulterebbero tuttavia espropriate dall'Assessorato all'Agricoltura.

Dai medesimi atti prodotti, inoltre, emerge come il medesimo Assessorato, congiuntamente con il Servizio 7 del Dipartimento regionale Finanze e Credito dell'Assessorato dell'Economia, abbia proposto opposizione al provvedimento di attribuzione di rendita catastale presunta, liquidazione di oneri ed irrogazione di sanzioni; scritti difensivi rigettati dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, che al contempo ha onerato il richiedente Assessorato a provvedere alle determinazioni consequenziali.

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, codesto Assessorato, attuando le opportune verifiche anche presso il Dipartimento dello sviluppo rurale, nella qualità di Ente controllore di enti strumentali quali l'Esa ed i Consorzi di Bonifica; il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, nei limiti delle competenze gestionali allo stesso riconosciute ed il Servizio 7 del Dipartimento regionale Finanze e Credito dell'Assessorato all'Economia, per quanto attiene il capitolo di bilancio destinato al pagamento delle imposte erariali all'ufficio delle Entrate competente per territorio, sono chiamati a curare, di concerto tra loro, ognuno per i profili

-
- *elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;*
 - *miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;*
 - *sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;*
 - *controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito;*
 - *pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;*
 - *attuazione degli interventi di A.P.Q. relativi ai vari settori di pertinenza idrica (potabile, irriguo, industriale, fognario depurativo, trattamento delle acque e riuso del refluo);*
 - *misura 1.05 programmi ambito locale FEOGA del complemento di programmazione P.O.R. Sicilia 2000/2006;*
 - *misura 1.04 programmi di ambito locale FESR compresa nel compl.to programm.ne P.O.R. Sicilia 2000/2006;*
 - *misura 1.02 programmi di ambito locale FESR compresa nel compl.to programm.ne P.O.R. Sicilia 2000/2006;*
 - *piano regionale acquedotti;*
 - *piano per la dissalazione;*
 - *gestione dissalatori e relative condotte;*
 - *piani d'ambito;*
 - *regolamento servizio idrico integrato e PARF;*
 - *rilascio autorizzazioni allo scarico.*
 - *vigilanza e controllo sugli enti di settore ivi inclusi, per le materie di competenza, gli enti locali.”*



di competenza, gli adempimenti connessi all'aggiornamento catastale delle unità immobiliari indicate, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16⁶ In ogni caso si sottolinea come, qualora le Amministrazioni interessate riscontrassero la sussistenza di un conflitto di competenza, positivo o negativo, potranno rimettere la questione alla pronunzia della Giunta regionale, secondo le modalità di cui al Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Avv. Giuseppa Mistretta



L'AVVOCATO GENERALE

Avv. Maria Mattarella

D'ORDINE

AVVOCATO GENERALE VICARIO

AVVOCATO GENERALE VICARIO



⁶ decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 11, comma 7: "Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

